



CITTA' DI CASTELLAMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà, 28
- Tel: 0124.5187235 – Fax: 0124.5187256
e-mail: sportellounico@comune.castellamonte.to.it
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE



OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE. DETERMINAZIONE PERIODO SVOLGIMENTO SALDI INVERNALI ANNO 2025

IL CAPO SETTORE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti:

- L'art. 15 del D. Lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- La Legge Regionale n. 28/1999 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" con la quale sono state trasferite ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 15 del D.lgs. 114/98, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13,14 e 15 delle legge regionale medesima;
- Quanto stabilito dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 ottobre 2024;

Sentita la locale Associazione dei Commercianti e ritenuto opportuno fissare i periodi delle vendite di fine stagione per una durata massima di otto settimane continuative;

Visto il T.U.EE.LL. del 18/08/2000, n. 267;

D I S P O N E

Per l'anno corrente il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione SALDI INVERNALI è fissato dal 3 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026.

Le seguenti modalità di svolgimento:

- a. Gli operatori che intendono effettuare le vendite di fine stagione devono rendendolo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento (art. 14 L.R. 12/11/1998 n. 28);
- b. Per ogni articolo dovrà essere esposto un cartellino ben visibile contenente: il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticato ed il prezzo finale di vendita;
- c. Nei trenta giorni precedenti la data stabilita per l'inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento di vendite promozionali (ad esclusione di quelle effettuate sottocosto) aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- d. Nelle pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 c. 3 del d.lgs. n. 114/1998, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto, consistente nel pagamento della somma da € 516,46 a € 3.098,74.



IL CAPO SETTORE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Arch. Simona VOGLIANO